


Indice	Norma	
	Direttiva (UE) 2019/1152	Decreto legislativo 104/2022
2	Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Articolo 4, comma 1, lettera a); articolo 4, comma 1, lettera b); articolo 4, comma 1, lettera c); articolo 5, comma 1; articolo 5, comma 2, lettera a); articolo 5, comma 2, lettera b); articolo 5, comma 2, lettera c).
2	Articolo 4 – Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a).
2	Articolo 5 – Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a).
2	Articolo 6 – Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta.	Articolo 4, comma 1, lettera d).
1	Articolo 8 - Periodo di prova.	Articolo 7.
2	Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro.	Articolo 9.
1	Articolo 13 - Formazione obbligatoria.	Articolo 11.
Direttiva 89/391/CEE		Decreto legislativo 81/2008
6	Articolo 5 - Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.	Articolo 18, comma 1, lettera c).
7	Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione.	Articolo 29, comma 1.



7	Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti.	Articolo 17, comma 1, lettera b).
5	Articolo 8 – Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei lavoratori.	Articolo 43, comma 1, lettera a); articolo 43, comma 1, lettera e).
4	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l’attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 28, comma 2, lettera a); articolo 28, comma 2, lettera b).
2	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l’attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera r).
6	Articolo 10 – Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione.	Articolo 36.
3	Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera s).
6	Articolo 12 – Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute.	Articolo 37, comma 1.
Direttiva 2009/104/CE		Decreto legislativo 81/2008
7	Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute.	Articolo 71, comma 1.
7	Articolo 4 – Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti	Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’Allegato V, parte II).



	minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	
6	Articolo 4 – Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II).
2	Articolo 4 – Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2.
7	Articolo 5 – Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Articolo 71, comma 8, lettera a); articolo 71, comma 8, lettera b).
7	Articolo 6 – L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati.	Articolo 71, comma 7.
3	Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro.	Articolo 71, comma 6.
7	Articolo 8 – I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012.
7	Articolo 9 – I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012.

23A04517

